

## Distribuzione gas, sul valore asset nelle gare post Letta non basta una Faq

*L'analisi del consulente Giulio Gravaghi*

*La scorsa settimana l'Arera ha scritto in una risposta a un quesito degli operatori che, in occasione delle future gare d'ambito, gli asset delle concessioni già oggetto di una gara "post Letta" - ossia quelle effettuate per singolo comune prima della riforma del 2011 - andranno valorizzati a Rab anziché a valore industriale residuo. Una lettura che sembra però contrastare con diverse pronunce della giustizia amministrativa, rileva Giulio Gravaghi, consulente attivo nell'assistenza agli enti locali nelle tematiche legate alla distribuzione gas.*

Il servizio distribuzione gas naturale sta vivendo un momento molto delicato in quanto la riforma del DM 226/2011, prevista dalla legge 118/2022, che doveva essere introdotta entro fine 2022 per ridare impulso alle gare, non risulta sia nemmeno in gestazione. Non favoriscono il riavvio della riforma le delibere, sempre più complesse, che ARERA "sfora" in continuazione. I Comuni sono sfiduciati e stanchi di dedicare a questo tema tempo e denaro senza risultati concreti. La citata legge 118/2022 permette di valorizzare le loro proprietà utilizzando le Linee Guida del MiSE e non la RAB. Un grosso risultato ed opportunità per i Comuni utilizzabile però solo in sede di gara d'ambito, gare che proseguono a singhiozzo, laddove alcune stazioni appaltanti procedono solo se spinte da interessi particolari. Mentre persistono molte incertezze sulla possibilità di effettuare le gare, sono in itinere due grosse acquisizioni societarie (Italgas che acquista 2i Rete Gas e Ascopiave che acquista gli impianti di a2a, esclusi quelli del territorio milanese). Operazioni finanziarie capaci di rendere ancora più incerta l'effettuazione delle gare d'ambito essendo i protagonisti incumbent in molti ambiti. In questo contesto ricco di incertezze e contraddizioni, uno dei temi ancora oggetto di dibattito e ricorso alla giustizia amministrativa, è la modalità di calcolo del valore di rimborso ai gestori uscenti degli impianti di loro proprietà. Fin dall'avvio di questa riforma la legge ha stabilito che ai gestori uscenti andava riconosciuto il Valore Industriale Residuo di questi investimenti.

Nulla era previsto per l'alienazione degli impianti di proprietà pubblica, all'epoca non contendibili. Quando il legislatore decide che questi impianti sono cedibili, seppure con uno specifico vincolo d'uso, assistiamo ad uno squallido teatrino dove, con il supporto di autorevoli esperti ed una mitica FAQ del MiSE, si vuole imporre la valutazione a RAB di questi impianti. E' l'art. 6 della legge 118/2022, frutto di una dura battaglia parlamentare, che cancella l'odiosa sperequazione che si andava consolidando, stabilendo che anche 2 gli impianti di proprietà pubblica debbono essere valorizzati applicando le Linee Guida del MiSE, cioè a VIR.

Sgombrato il campo da una palese ingiustizia, che si andava consolidando, in questi mesi è andato crescendo il dibattito in merito alle modalità di calcolo del rimborso spettante al gestore uscente titolare di una concessione assegnata con gara ad evidenza pubblica esperita per singolo Comune e non per ambito (post Letta). Il problema pareva risolto dalla sentenza n. 510/2021 del TAR Lombardia (non impugnata) quando afferma che le gare singole ad evidenza pubblica non possono essere considerate alla stregua di quelle d'ambito e classificate come prime gare (v. Staffetta 25/02/21). Anche la sentenza n. 284/2023 del TAR Piemonte conferma la specificità dei contratti post Letta che, come affermato al punto 12.12 che richiama l'art. 24 comma 3 del D.Lgs 93/2011 che prevede, in relazione alle prime gare d'ambito (e non alle prime gare indette nella vigenza del decreto Letta), che ARERA riconosca in tariffa al gestore entrante il differenziale tra il valore di rimborso pagato al gestore uscente e il valore di RAB. Infatti, per le prime gare indette dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 93/2011 (gare d'ambito), è fisiologico che il nuovo concessionario debba corrispondere al precedente gestore un valore superiore alla RAB, valore che viene poi recuperato in tariffa.

Ma su questo argomento il 27 novembre 2024 ARERA, rispondendo ad una richiesta di chiarimento relativa al valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito "post Letta" afferma:

"Con riferimento alle località che hanno già affidato la concessione ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, il valore iniziale delle immobilizzazioni nette di località di proprietà del gestore uscente, oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di affidamento del servizio mediante gara, per il primo periodo di affidamento successivo alla gara d'ambito, è calcolato sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori (c.d. RAB), in coerenza con le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 che prevede che: "Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, 3 il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà".

Due giorni dopo, il 29 novembre 2024, viene pubblicata la sentenza n. 9592 del Consiglio di Stato ([v. Staffetta 02/12](#)) che conferma la sentenza del TAR Piemonte. Lo strumento delle FAQ, teso a sostituire i normali strumenti normativi e regolatori, sembra – anche in questo caso – destinato a creare maggiori criticità e, quindi, ad aumentare il livello già elevato del contenzioso. Difficile capire come procedere operativamente, considerando che gli stakeholders si muovono tutti in direzioni non convergenti.

© Riproduzione riservata

---

Copyright 2010©RIP Srl - Staffetta Quotidiana - Reg. Trib. Roma n.328 del 03/08/2006 - ISSN 2499-5924 - Riproduzione  
Riservata

E' vietata la riproduzione, ritrasmissione, fotocopia, immissione in reti intranet o internet, su server di rete, copie via e-mail, rassegne stampa o altro modo di diffusione delle notizie o servizi della presente pubblicazione senza autorizzazione della  
Rivista Italiana Petrolio S.r.l.- P. IVA: 01056161001 - [Privacy](#)